



Tribunale di Bologna

Presidenza

Bologna, 13 NOV 2020

n. 2959 prot.

All'Associazione dei Curatori e dei CTU
del Tribunale Sede

All'Associazione Notarile Bolognese
per le esecuzioni immobiliari

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Sede

Ai Sig.ri Custodi Giudiziali

Oggetto: Richiesta dati personali per identificazione titolare effettivo dei rapporti di conto corrente accesi su ordine del Tribunale di Bologna

Con riferimento alla questione sollevata del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso di rapporti continuativi accesi nell'ambito di procedure esecutive/concorsuali, si osserva che ai sensi dell'art.20 del D.lgs.n.231/2007, nel caso in cui i "clienti" non siano persone fisiche, il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero, qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare una persona fisica cui attribuire la proprietà diretta o indiretta dell'ente, con la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sull'ente.

Nella specie, poiché né il fallimento né il pignoramento comportano una privazione della proprietà dei beni del fallito o del debitore esecutato, il titolare effettivo non può evidentemente identificarsi né con il curatore né con l'Autorità Giudiziaria.

Si segnala che la stessa Banca d'Italia, a seguito di esplicito quesito al riguardo, ha confermato tale interpretazione sulla base dell'assunto che "nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria" e che pertanto non è corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'apertura dei rapporti.

Alla luce di quanto esposto, si condivide pertanto l'assunto per cui il "titolare effettivo" dei rapporti di conto corrente intestati alle procedure concorsuali ed esecutive non è da intendersi il Presidente del Tribunale ovvero il giudice che ha nominato il curatore né tanto meno i professionisti incaricati e che cliente formale e sostanziale risulta essere il fallito e/o l'esecutato e/o il sovraindebitato.

Il Presidente del Tribunale
Francesco Caruso